



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

www.comune.concesio.brescia.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**Settore Finanziario
Servizio Ragioneria**

Numero Generale	453
Data Determina	26/08/2021

OGGETTO:	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO, AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2 LETTERA A), DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. E DELL'ARTICOLO 14, COMMA 1, LETTERA B) DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EFFETTUAZIONE DI LAVORI E L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA - (C.I.G. ZEE32D59AA). DETERMINA A CONTRATTARE.
-----------------	---

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Elena Ponzoni / INFOCERT SPA**

RICHIAMATI:

- la delibera di C.C. n. 16 del 10/03/2021 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) parte strategica e parte operativa 2021-2023;
- la delibera di C.C. n. 17 del 10/03/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023;
- la delibera di G.C. n.52 del 30/03/2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021 ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
- il provvedimento Sindacale n. 44 del 26/06/2019 con il quale sono state attribuite le funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 del D.Lgs 267 del 18/08/00;
- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di C.C. 47 del 28/11/2016;

PREMESSO CHE il Comune di Concesio si avvale da anni del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo, di cui all'articolo 109, comma 2, lett. b), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e s.m.i., relativamente a tutte le decisioni e le conseguenti obbligazioni che l'Ente deve assumere in materia assicurativa ed in tutti i servizi finalizzati alla protezione del patrimonio, del personale e della responsabilità in generale ed alla riduzione del costo totale del rischio, per le seguenti motivazioni:

- La gestione dei contratti assicurativi stipulati dalla P.A., a garanzia delle proprie attività e del proprio patrimonio, presenta profili di sostanziale complessità, anche con riferimento alla valutazione globale del quadro di rischio e alla gestione dei rapporti con le compagnie assicuratrici, perché si è in presenza di un mercato particolarmente complesso e perché l'area delle responsabilità della pubblica amministrazione si è molto ampliata nel tempo e la materia, nella sua specificità, presenta aspetti molto tecnici e di difficile interpretazione;



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

www.comune.concesio.brescia.it

- Le problematiche in materia assicurativa, incluse quelle inerenti alla predisposizione dei capitolati, per la migliore copertura di ogni possibile rischio e la conseguente determinazione del contenuto delle relative polizze, in riferimento alla varietà delle offerte dal mercato assicurativo, hanno reso opportuno, da parte dei Comuni, giovare della collaborazione del broker assicurativo, figura già disciplinata dalla legge n. 792/1984 e prevista dall'art. 109, comma 2, lett. b), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e s.m.i.;
- L'apporto del broker appare pertanto utile in virtù delle competenze tecniche dello stesso, il quale, proprio per la specifica conoscenza del mercato assicurativo, è in grado di valutare e studiare le necessità del Comune e di sottoporre all'Ente le migliori formule assicurative reperibili sul mercato;
- Consolidate linee interpretative elaborate dalla giurisprudenza civile e amministrativa hanno, altresì, evidenziato l'opportunità e la piena legittimità del ricorso, da parte delle Amministrazioni pubbliche, ai broker assicurativi, qualora le stesse non dispongano al loro interno di professionalità in grado di svolgere la suddetta attività;
- l'affidamento del servizio in oggetto a soggetto specializzato è indispensabile per una Pubblica Amministrazione, in quanto consente l'individuazione di prodotti assicurativi con garanzia di massima coerenza con le esigenze dell'Ente e di affidabilità, permette di avvalersi dell'esperienza di specialisti, in grado di gestire la complessità delle problematiche inerenti la determinazione del contenuto delle polizze atte ad assicurare l'ottimale copertura di ogni possibile rischio, considerando, oltretutto, la varietà delle polizze offerte dal mercato assicurativo;
- il broker è la figura alla quale la legge demanda lo svolgimento di attività di assistenza nella determinazione del contenuto dei contratti, collaborando successivamente alla loro esecuzione e gestione, infatti, in base all'art. 106 del D.Lgs. n.209 del 07/09/2005 e s.m.i., l'attività di intermediazione assicurativa viene qualificata come il "presentare o proporre prodotti assicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall'incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati";
- l'attività del broker consente la realizzazione di economie, certezza di rapporti e sicurezza di effettiva copertura dei rischi, ai quali i Comuni sono particolarmente soggetti, permettendo agli stessi Enti di operare in maniera corretta ed efficace - prevenendo disservizi - di risolvere in tempi brevi tutte le problematiche correlate e di adempiere a tutte le incombenze di legge;
- il broker, grazie alla conoscenza del mercato assicurativo, è in grado di valutare e studiare le peculiari necessità dell'Ente e di sottoporre le migliori formule assicurative, sia dal punto di vista funzionale, che economico ed a tutela degli interessi del Comune, di assistere il medesimo nella predisposizione della documentazione di gara per l'aggiudicazione dei contratti assicurativi, nella gestione degli stessi contratti e nella trattazione degli eventuali sinistri e di costituirsi quale unico interlocutore per il Comune in ordine alle problematiche inerenti i contratti assicurativi e gli eventuali sinistri;

TENUTO CONTO CHE:

- consolidate linee interpretative, elaborate dalla giurisprudenza e dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (ANAC), hanno evidenziato la piena legittimità del ricorso, da parte delle amministrazioni pubbliche, ai broker assicurativi;
- che il ricorso all'attività del broker assicurativo, peraltro, è stato configurato, dalla stessa giurisprudenza e dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (ANAC), come appalto di servizi;

ACCERTATO altresì che non esiste in questo Comune una struttura con specifiche professionalità che possa supportare ed assistere in modo completo il responsabile dei procedimenti contrattuali assicurativi nella prevenzione e nella gestione dei rischi;



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

www.comune.concesio.brescia.it

DATO ATTO che nell'ultimo anno il brokeraggio assicurativo è stato affidato ad Aon spa;

RITENUTO quindi che, in materia di definizione e gestione delle coperture assicurative, l'Amministrazione abbia la necessità di continuare ad avvalersi di professionalità specifiche, da reperire all'esterno, che garantiscano competenza e professionalità nell'analisi dei rischi e nell'evoluzione del mercato assicurativo, in relazione alla necessità di fronteggiarli in un contesto gestionale della Pubblica Amministrazione di crescente complessità;

RICHIAMATO l'art. 36 del Codice degli Appalti e per le procedure indette entro il 31 dicembre 2021 la disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 della legge n. 120 del 2020:

"1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti applicano le disposizioni di cui all'articolo 50. (comma così modificato dall'art. 8, comma 5, lettera 0a-bis), della legge n. 120 del 2020).

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta. La pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria; (comma così modificato dall'art. 1, comma 5-bis, legge n. 120 del 2020)"... omissis;

VISTA la determinazione dell'AVCP n. 2 del 13 marzo 2013 relativa a "Questioni interpretative concernenti l'affidamento dei servizi assicurativi e di intermediazione assicurativa", nella quale viene evidenziato che "l'attività del broker tende sempre più a non esaurirsi nella mera individuazione della controparte assicurativa, ma a qualificarsi alla stregua di una collaborazione di ampio respiro con l'amministrazione, tesa alla prevenzione ed alla gestione dei rischi. In questo senso, sembra opportuno che le stazioni appaltanti, nella ricerca del broker, valorizzino in modo adeguato le capacità tecniche di consulenza a scapito della pura intermediazione, considerato, peraltro, che la sua attività, diversamente da quanto avviene nel settore privato, non può spingersi alla ricerca della controparte assicurativa, rimessa dal Codice dei contratti in esclusiva alle stazioni appaltanti";

RAVVISATO il sicuro vantaggio insito nell'affidamento del servizio, non solo per la competenza tecnica dimostrata e la conoscenza approfondita dei contratti di assicurazione (polizze) ancora in corso, ma anche per la consulenza specialistica fornita al Comune nella gestione delle pratiche di sinistro attualmente aperte;

CONSIDERATO che, per la specificità del rapporto contrattuale di brokeraggio, il servizio oggetto del presente affidamento non comporta costi diretti per il Comune, poiché la remunerazione del broker è costituita da una quota percentuale dei premi assicurativi riferiti ai contratti di assicurazione (polizze) stipulati dall'Amministrazione Comunale, premi che comunque rimangono immutati;

RITENUTO pertanto opportuno procedere all'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo sino al 30/06/2022 al Broker Aon spa;

CONSIDERATO che l'affidamento diretto del servizio in questione, al broker uscente in regime di proroga, si basa sulle seguenti motivazioni:



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

www.comune.concesio.brescia.it

- i contratti assicurativi in corso sono stati stipulati dal Comune di Concesio con l'assistenza e la consulenza della suddetta società Aon spa;
- le polizze assicurative Kasko e R.C. Auto del Comune scadranno tra la data odierna e il 30/06/2022;
- la società suddetta ha un elevato ed adeguato grado di specializzazione nella gestione delle problematiche assicurative della Pubblica Amministrazione;
- è opportuno per l'Ente continuare la gestione dei rapporti contrattuali inerenti le suddette polizze tramite il medesimo broker per un periodo fino al 30/06/2022, ovvero per la durata pari al periodo previsto per la maggior parte delle coperture assicurative stipulate dall'amministrazione;

CONSIDERATO infine che l'affidamento di tale servizio al broker uscente trova giustificazione nella considerazione che il servizio espletato nell'affidamento precedente è stato eseguito in maniera compiuta, precisa, efficace, infatti, grazie alla consulenza del broker nella redazione dei capitolati di gara, il Comune ha conseguito economie di spesa;

DATO ATTO che per i premi di assicurazione annualmente a carico di questa Amministrazione, al netto delle imposte, la provvigione presunta spettante in forza della presente procedura di affidamento ammonta ad un importo stimato in € 11.000,00;

RILEVATO dunque che:

- le provvigioni del broker non incidono sulla determinazione della spesa delle polizze assicurative e, pertanto, non configurano parametro utile per eventuali confronti competitivi nell'offerta del servizio tra diversi broker;
- nel caso specifico del servizio di brokeraggio richiesto a favore di un Ente della dimensione del Comune di Concesio non è realistico presupporre l'efficacia di parametri significativi di comparazione ulteriori rispetto all'elemento della comprovata competenza, elemento questo che rimane quello decisivo nell'affidamento di un servizio con le caratteristiche predette, avuto anche riguardo al fatto che le condizioni che il broker Aon spa è disposto a praticare risultano in linea con le migliori offerte attualmente sul mercato;
- la scelta del contraente può essere effettuata autonomamente con affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D. lgs. 50/2016 e s.m.i. tenuto anche conto del fatto che, a fronte di premi di assicurazione annualmente pagati da questa Amministrazione Comunale, al netto delle imposte, la provvigione presunta ammonta ad un valore complessivo pari a circa € 11.000,00 con riferimento al periodo di affidamento;

DATO ATTO che l'acquisizione del servizio in argomento non rientra nei casi nei quali i Comuni sono obbligati ad utilizzare le convenzioni Consip di cui alla Legge 488/1999, ma hanno il solo obbligo di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (articolo 26, comma 3 della Legge 488/1999 ed articolo 1, comma 449 della Legge 296/2006), laddove tali convenzioni siano attive e pertinenti con il servizio oggetto dell'affidamento;

VERIFICATO, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della Legge 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 che, alla data odierna, non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza per il servizio in oggetto e che, pertanto, non è possibile acquisire il servizio in argomento attraverso tale procedura, né tanto meno effettuare alcuna comparazione qualità/prezzo;

RITENUTO di procedere e, pertanto, di avviare la procedura per affidare direttamente il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo di cui all'articolo 1 della Legge 28 novembre 1984, n. 792, previa richiesta di offerta (RdO) rivolta a favore al broker Aon spa che ha svolto lo stesso servizio negli anni precedenti, con competenza e professionalità, da formularsi tramite la piattaforma e-Procurement Sintel



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

www.comune.concesio.brescia.it

della Centrale di Committenza della Regione Lombardia, Arca Spa;

RICHIAMATO l'articolo 14, comma 1, lettera b) del vigente regolamento comunale per l'effettuazione di lavori e l'acquisizione di beni e servizi in economia;

DATO ATTO che la società individuata sarà informata dell'obbligo del rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 3 della Legge 136/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il combinato disposto dell'articolo 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e dell'articolo 192 del D.Lgs 267/2000, secondo cui, prima dell'avvio delle procedure di affidamento, le Stazioni Appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTI gli elaborati tecnici predisposti con riferimento al servizio in argomento: lettera di invito, dichiarazione requisiti amministrativi, modulo offerta economica e capitolato d'oneri allegati alla presente quale parte integrante;

VISTO l'articolo 1 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 ed in particolare:

a) il comma 65 che pone le spese di funzionamento dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, ora Autorità Nazionale Anticorruzione, a carico del mercato di competenza, per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato;

b) il comma 67 il quale dispone che l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, ora Autorità Nazionale Anticorruzione, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione;

VISTA la deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture n. 163 del 22 dicembre 2015, secondo cui le Stazioni Appaltanti, relativamente all'anno 2016, sono tenute al pagamento di una contribuzione, commisurata al valore dell'appalto da avviare, solo per le procedure di selezione del contraente di importo superiore a 40.000,00 Euro e che pertanto per la procedura in argomento non necessita effettuare, a favore della suddetta Autorità, alcun versamento, ma esclusivamente acquisire presso il sistema SIMOG (Sistema Informativo di Monitoraggio della Contribuzione) il Codice Identificativo Gara (C.I.G.);

RILEVATO che si è provveduto ad acquisire presso il sistema SIMOG (Sistema Informativo di Monitoraggio della Contribuzione) il Codice Identificativo Gara ZEE32D59AA ;

VISTO l'articolo 192 del D.Lgs 267/2000 che prescrive che la stipulazione dei contratti sia preceduta da apposita determinazione del Responsabile del Procedimento di spesa;

ATTESTATO CHE, in capo al Responsabile ed all'Istruttore del servizio ragioneria non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto di interesse di cui all'art. 6 – bis della Legge 241/1990 e al D.P.R. 62/2013;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte:

1. di approvare gli elaborati tecnici predisposti con riferimento al servizio in argomento (lettera di invito, dichiarazione requisiti amministrativi, modulo offerta economica e capitolato d'oneri)



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

www.comune.concesio.brescia.it

quale parte integrante della presente determinazione;

2. di avviare la procedura per affidare direttamente, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo di cui all'articolo 109, comma 2, lett. b), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e s.m.i. per un periodo fino al 30/06/2022 e per un valore complessivo posto a base dell'affidamento pari a complessivi € 11.000,00, come nelle premesse quantificato;
3. di dare atto che la presente determinazione rispetta le disposizioni dell'articolo 26, comma 3 della Legge 488/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto il servizio in argomento non rientra tra quelli espletabili mediante l'adesione al sistema convenzionale "Consip Acquisti", né tanto meno possono essere utilizzati i parametri prezzi/qualità, in quanto non risultano attive convenzioni riguardanti servizi comparabili con quello da affidare;
4. di dare atto che tale procedura sarà espletata previa richiesta di offerta (RdO), da formularsi tramite la piattaforma e-Procurement Sintel della Centrale di Committenza della Regione Lombardia, Arca Spa, rivolta a favore della società Aon Spa che ha svolto lo stesso servizio negli anni precedenti, con competenza e professionalità e le cui condizioni economiche ad oggi applicate sono risultate essere in linea con le condizioni generali presenti sul mercato;
5. di dare atto che ai sensi dell'articolo 26, comma 3-bis, del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. non è prevista né la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza, né la quantificazione degli oneri della sicurezza da interferenza per l'attuazione dello stesso;
6. di dare atto che il broker affidatario di cui al presente servizio sarà tenuta a rispettare tutti gli obblighi di cui all'articolo 3 della Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e che l'accertamento dell'inosservanza dei quali produrrà la risoluzione del rapporto instaurato;
7. di dare atto che a carico del bilancio del Comune non vi sono oneri in quanto le provvigioni sono versate al broker direttamente dalle compagnie assicurative con le quali il Comune ha stipulato le proprie polizze assicurative;
8. di dare atto che ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, la stipula del contratto avverrà mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;
9. di disporre la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni del Settore Amministrativo e la conseguente trasmissione al Settore Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e la successiva trasmissione al Settore Amministrativo per la pubblicazione del presente atto;
10. di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on line.

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sottoscrivendo il parere di



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

www.comune.concesio.brescia.it

regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147 - bis del T.U. - D.Lgs 267/2000 e s.m.i..

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO**

Elena Ponzoni / INFOCERT SPA